



LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 05 09 1996 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25 9 1996 N. 19

Modifiche alla Legge Regionale 6 settembre 1984 n. 46 " Tutela sanitaria delle attivita' sportive " come modificata dalla Legge Regionale 8 maggio 1985 n. 38.

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell' articolo 3)

1. L' articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1984 n. 46 (tutela sanitaria delle attivita' sportive) come modificata dalla legge regionale 8 maggio 1985 n. 38 e' sostituito dal seguente:

" Articolo 3 (Funzioni della Regione)

La Regione nella materia oggetto della presente legge: a) esercita le funzioni programmatiche e di indirizzo e coordinamento previste dal titolo III della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993); b) promuove l' aggiornamento professionale del personale delle aziende sanitarie in collaborazione con l' Universita' la Federazione regionale degli Ordini dei Medici e la Federazione medico sportiva italiana; c) provvede agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneita' a seguito di ricorso avverso i giudizi di non idoneita' per la pratica di attivita' sportivo - agonistiche di cui all' articolo 1 secondo comma lettera f) della presente legge; d) istituisce un osservatorio epidemiologico regionale delle condizioni fisiopatologiche che attengono alla pratica sportiva con particolare riferimento alle patologie che precludono l' esercizio dell' attivita' sportiva agonistica o che da questa conseguono. Per l' esercizio delle funzioni di cui al primo comma nonche' per l' esame di problemi di carattere scientifico educativo tecnico - organizzativo connessi all' attivita' motoria e sportiva e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive la Regione puo' avvalersi dell' apporto dell' Universita' degli Studi di Genova sulla base di specifici protocolli di intesa."

ARTICOLO 2

(Inserimento di nuovo articolo)

1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 46/ 1984 e' inserito il seguente:

" Articolo 3 bis (Soggetti competenti agli accertamenti e alle certificazioni)

Gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attivita' sportive aventi finalita' agonistiche dilettantistiche e semiprofessionistiche sono eseguiti di norma: a) nell' ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Unita' Sanitarie Locali; b) presso centri privati autorizzati e accreditati dalle Unita' Sanitarie Locali; c) da singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l' attivita' certificatoria in quanto operanti in locali adeguati anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione."

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell' articolo 4)

1. L' articolo 4 e' sostituito dal seguente:

" Articolo 4 (Compiti delle Unita' Sanitarie Locali)

Le Unita' Sanitarie Locali provvedono agli interventi indicati all' articolo 1 mediante i propri servizi. Agli accertamenti di cui all' articolo 1 secondo comma lettere e) f) h) i) l) provvedono i medici dipendenti o convenzionati ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 con l' Unita' Sanitaria Locale specialisti nella specifica branca relativa all' accertamento richiesto salvo quanto previsto dall' articolo 9 primo comma per i prelievi di sostanze biologiche. La certificazione di idoneita' all' attivita' sportiva agonistica e' rilasciata dalla Unita' Sanitaria Locale in cui l' atleta risiede ovvero quella in cui l' atleta e' domiciliato per motivate ragioni di tesseramento sportivo. In questo secondo caso l' Unita' Sanitaria Locale e' tenuta a trasmettere copia del certificato alla Unita' Sanitaria Locale di residenza dell' atleta. Sulla base di piani annuali preventivi delle prestazioni agli accertamenti diagnostici alle visite mediche di selezione e controllo periodico al rilascio della certificazione di idoneita' all' attivita' sportiva agonistica provvedono altresì le strutture pubbliche e private accreditate ai sensi dell' articolo 8 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino del Servizio Sanitario Nazionale) come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517."

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell' articolo 5)

1. L' articolo 5 e' sostituito dal seguente:

" Articolo 5 (Presidi privati di medicina dello sport)

Possono essere autorizzati al rilascio della certificazione di idoneita' all' attivita' sportiva agonistica specialisti in medicina dello sport operanti presso presidi sanitari non accreditati o ambulatori medici privati autorizzati ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 (autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati) e successive modificazioni e integrazioni in possesso dei requisiti di cui al terzo comma. L' accertamento di idoneita' all' attivita' sportiva agonistica deve essere effettuato personalmente dallo specialista all' interno di un unico presidio sanitario ovvero di un ambulatorio medico autorizzato. Lo specialista e' tenuto ad operare esclusivamente presso la sede operativa precisata nell' elenco di cui al quarto comma. Il presidio sanitario ovvero l' ambulatorio medico devono essere inoltre in possesso dei requisiti di organizzazione struttura ed attrezzatura determinati con deliberazione della Giunta regionale in riferimento ai requisiti generali e specifici previsti per le strutture accreditate che svolgono analoga attivita'. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione l' elenco dei medici autorizzati a svolgere l' attivita' certificatoria precisando la sede operativa presso cui possono operare e il codice identificativo dello specialista. La Giunta regionale determina altresì ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della Sanita' 18 febbraio 1982 (norme per la tutela sanitaria dell' attivita' sportiva agonistica) le modalita' di rilascio all' interessato della certificazione di idoneita' nonche' le modalita' con le quali la certificazione e' comunicata e tenuta a disposizione delle Unita' Sanitarie Locali al fine di integrare l' attivita' specialistica privata con le funzioni proprie del Servizio Sanitario Nazionale. Il venir meno dei requisiti di cui al primo e terzo comma ovvero l' inosservanza di quanto disposto ai sensi del quarto comma comporta previa diffida la cancellazione dello specialista dall' elenco dei medici autorizzati a svolgere l' attivita' certificatoria. Qualora l' interessato richieda il rilascio della certificazione di idoneita' all' attivita' sportiva agonistica ai medici specialisti autorizzati ai sensi del presente articolo nessun onere puo' essere posto a carico del Servizio Sanitario Regionale. La Giunta regionale acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei Medici determina le tariffe per il rilascio del certificato di idoneita' all' attivita' sportiva agonistica."

ARTICOLO 5

(Sostituzione dell' articolo 8)

1. L' articolo 8 e' sostituito dal seguente:

" Articolo 8 (Tutela delle attivita' sportivo - agonistiche)

La qualificazione agonistica nei confronti di chi svolge attivita' sportiva e' demandata alle federazioni

sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti a norma dell' articolo 1 secondo comma del dM Sanita' 18 febbraio 1982 emanato in attuazione dell' articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33 (finanziamento del servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977 n. 285 sulla occupazione giovanile). L' eta' ed il sesso per accedere alle singole attivita' sportivo - agonistiche nonche' gli accertamenti sanitari e la loro periodicit  sono stabiliti a norma degli articoli 2 e 3 del dM Sanita' 18 febbraio 1982. Il rilascio della certificazione di idoneita' all' attivita' sportiva agonistica e' demandato esclusivamente al medico specialista in medicina dello sport ovvero al medico in possesso dell' attestato di cui all' articolo 8 della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 (tutela sanitaria delle attivita' sportive). Per quanto riguarda la scheda di valutazione medico - sportiva il certificato di idoneita' la sua validita' ed efficacia la tenuta e la conservazione del certificato stesso e della documentazione degli accertamenti effettuati si applicano gli articoli 4 e 5 del dM Sanita' 18 febbraio 1982. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari effettuati risulti la non idoneita' alla attivita' agonistica di un determinato sport l' esito negativo con l' indicazione della diagnosi posta a base del giudizio viene comunicato entro cinque giorni all' interessato ed alla competente Unita' Sanitaria Locale. Alla societa' sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. Avverso il giudizio di non idoneita' l' interessato nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di notifica del certificato puo' proporre istanza di revisione alla commissione regionale di appello di cui all' articolo 10. Qualora durante il periodo di validita' del certificato sopravvengano condizioni morbose tali da compromettere a giudizio del medico curante l' idoneita' a continuare la pratica dell' attivita' sportivo - agonistica l' interessato e' tenuto a sottoporsi prima della ripresa dell' attivita' interrotta agli specifici accertamenti sanitari. A tal fine l' interessato e' tenuto a far conoscere al medico curante la propria qualita' di atleta ed a comunicare alla societa' sportiva di appartenenza l' eventuale richiesta di accertamenti sanitari. La Giunta regionale definisce le modalita' di rilascio tenuta e conservazione del libretto sanitario sportivo sul quale il medico certificante l' idoneita' all' attivita' sportiva agonistica annota: a) le generalita' dell' atleta; b) lo sport praticato; c) la societa' sportiva di appartenenza; d) la data della visita di idoneita'; e) l' esito finale della visita; f) altre indicazioni ritenute utili."

ARTICOLO 6

(Modificazione dell' articolo 9)

1. Il comma 1 dell' articolo 9 e' sostituito dal seguente: " I prelievi di sostanze biologiche possono essere effettuati oltre che dai medici della Federazione medico sportiva italiana dai medici specialisti in medicina dello sport dipendenti dall' Unita' Sanitaria Locale e in mancanza da altro personale medico appartenente all' area dipartimentale " Prevenzione" in sostituzione delle figure mediche indicate all' articolo 5 primo comma della legge 1099/ 1971."

ARTICOLO 7

(Sostituzione dell' articolo 11)

1. L' articolo 11 e' sostituito dal seguente:

" Articolo 11 (Comitato di controllo per la medicina dello sport)

E' istituito il Comitato di controllo per la medicina dello sport composto da: a) un dirigente regionale che lo possiede e un funzionario regionale o del SSR competenti in materia di medicina dello sport; b) un rappresentante designato dall' ordine dei medici del capoluogo regionale; c) un rappresentante designato su base regionale dalla FMSI; d) un rappresentante designato su base regionale dal CONI. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale. I componenti del Comitato non possono essere iscritti all' elenco dei medici autorizzati a svolgere l' attivita' certificatoria di cui al quarto comma dell' articolo 5. Il Comitato in aderenza alle direttive regionali svolge compiti di verifica vigilanza e controllo di qualita' sulle prestazioni e sulle attivita' effettuate dai medici specialisti in medicina dello sport ai fini del rilascio della certificazione di idoneita' all' attivita' sportiva agonistica. Il Comitato verifica altresì annualmente la corretta applicazione della presente legge formulando osservazioni per eventuali modifiche. Il Comitato dura in carica tre anni e le modalita' di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale. Ai componenti del Comitato spettano le indennita' di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno

1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n° 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20)."

ARTICOLO 8

(Modificazione dell' articolo 16)

1. IL secondo e terzo comma dell' articolo 16 sono sostituiti dal seguente: " Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 6 si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 " Spese per compensi gettoni di presenza rimborsi di spesa a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio di previsione regionale."

ARTICOLO 9

(Norme finali)

1. Entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale: a) provvede all' istituzione dell' osservatorio epidemiologico regionale delle patologie che precludono l' esercizio dell' attivita' sportiva agonistica o che da questo ne conseguono; b) determina i requisiti di cui al terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 46/ 1984 come modificata dalla presente legge; c) determina le tariffe per il rilascio della certificazione dell' idoneita' all' attivita' sportiva agonistica; d) determina le modalita' di rilascio tenuta e conservazione del libretto sanitario sportivo; e) nomina i componenti e definisce le modalita' di funzionamento del Comitato di controllo per la medicina dello sport.

ARTICOLO 10

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 12 e 15 della legge regionale 46/ 1984 sono abrogati.

ARTICOLO 11

(Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 settembre 1996

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1996

___Num:0038

___Boll__Uff__Num:19

___Boll__Uff__Anno:1996